

L.R. 29 ottobre 2001, n. 25.

Integrazione alla legge regionale 13 maggio 1996, n. 8.

Publicata nel B.U. Calabria 6 novembre 2001, n. 102, supplemento straordinario n. 3.

Art. 1

1. Al comma 4 dell' *art. 9 della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8*, dopo le parole "in possesso della qualifica di Dirigente" aggiungere le seguenti parole "ovvero di carriera direttiva purché in possesso di diploma di laurea" e dopo le parole "estranei alla Pubblica Amministrazione" aggiungere le seguenti parole, "purché in possesso di diploma di laurea".

Art. 2

1. ... (2).

(2) Sostituisce il comma 7-bis dell' art. 10, L.R. 13 maggio 1996, n. 8, introdotto dall' art. 1-bis, comma 5, L.R. 2 maggio 2001, n. 7.

Art. 3

1. All' *art. 10, comma 9, della legge regionale 13 maggio 1996, n. 8* - così come integrato dall' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*, - dopo le parole: "collaboratore - esperto" vengono aggiunte le parole: "o di due collaboratori - esperti", e dopo le parole "ex VIII qualifica funzionale", vengono aggiunte le seguenti parole: "Qualora si scegliesse di utilizzare due collaboratori a ciascuno degli stessi sarà corrisposto il 50% del trattamento economico previsto per il collaboratore, di cui all' *art. 1-quater, comma 4, della legge regionale 28 agosto 2000, n. 14*".

Art. 4

1. ... (3).

(3) Aggiunge l' *art. 10-bis alla L.R. 13 maggio 1996, n. 8*.

Art. 5

1. ... (4).

(4) Aggiunge l' *art. 11-bis alla L.R. 13 maggio 1996, n. 8.*

Art. 6

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con le disponibilità esistenti sul capitolo 4 - art. 270 del bilancio del Consiglio regionale per l'esercizio corrente e per gli anni successivi sul capitolo corrispondente.
